

Bologna, 07 Settembre 2022

CIRCOLARE N. 6/22

Oggetto: DM 03/09/2021 (DECRETO MINICODICE) “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” – VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Il DM 03/09/2021, abrogando il DM 10/03/1998, ha ridefinito i criteri per la valutazione del rischio incendio ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 81/2008. Nello specifico ha previsto che:

- **Le regole di prevenzione incendi**, quando applicabili, **sono il criterio di riferimento per la relazione ed esercizio della sicurezza antincendio anche per quei luoghi non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco**, ma per le quali la regola risulta applicabile. Esempio, un ufficio è soggetto a controllo VVF se supera le 300 persone presenti, il DM 26/02/2006 (regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli uffici) è applicabile già a partire da 26 presenti. In questo caso, qualora abbia un ufficio oltre le 25 persone, debbo applicare i criteri di cui al DM 26/02/2006
- **Sono considerate a “basso rischio” le attività non soggette al controllo dei VVF (DPR 151/2011), non dotate di specifica regola tecnica verticale di prevenzione incendi e aventi tutti i seguenti requisiti:**
 - affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
 - superficie lorda complessiva ≤ 1000 m² ;
 - piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
 - ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
 - ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
 - ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per le attività a basso rischio trova applicazione il Minicodice di cui all’Allegato I del DM 03/09/2021, che indica criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio

- **Per le attività non a rischio basso e per le quali non trovano applicazione le regole di prevenzione incendi, si applica il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015).**
- **Per le aziende esistenti, l’adeguamento ai nuovi criteri è obbligatorio in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione significative come indicate all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08**
- **In ogni caso, per tutte le attività:**
 - **la valutazione del rischio d’incendio deve considerare la complessità del luogo di lavoro e deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:**
 - a) individuazione dei pericoli d’incendio;
 - b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti
 - c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
 - d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
 - e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
 - f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
 - **Organizzare la Gestione della sicurezza antincendio (GSA)** che è costituita dall’insieme delle regole/disposizioni che l’attività fissa per prevenire l’insorgere di un incendio, comprendendo non solo un controllo (affidato ad esterni – DM 01/09/2021)), ma anche una sorveglianza interna riguardo ai presidi/misure antincendio.

Il DM 03/09/2021 entra in vigore il 29 ottobre 2022

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE.

Salvo proroghe, al momento escluse, è opportuno:

- **Verificare non siano avvenute modifiche significative rispetto alle condizioni di cui all’ultima valutazione del rischio incendio**
- Qualora siano avvenute modifiche significative, **aggiornare** la valutazione del rischio incendio
- **Organizzare la Gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio e in emergenza**, tenendo a riferimento anche quanto indicato nel DM 02/09/2021 che sarà oggetto della prossima Circolare che sarà inviata a breve;

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una mail all’indirizzo settore.tecnico@safetynecotechnic.it

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri


Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).